



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 novembre 2011 (06.12)
(OR. en)

17439/11

Fascicolo interistituzionale:
2011/0187 (COD)

TELECOM 185
COMPET 552
MI 603
CONSOM 191
CODEC 2169

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della: PRESIDENZA

al: COREPER

n. prop. Comm.: 12639/11 TELECOM 99 COMPET 352 MI 355 CONSOM 116 CODEC 1182
+ REV1

Oggetto: ***PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO TTE (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA) DEL 12 E 13 DICEMBRE 2011***

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Rifusione)

- *Relazione sullo stato dei lavori*

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato, il 6 luglio 2011, la proposta di *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (Rifusione). Il primo regolamento sul roaming - che contemplava unicamente il traffico vocale - era stato introdotto nel giugno 2007. Dal riesame di questo primo regolamento sono scaturite nel giugno 2009 delle modifiche, che ampliano sia l'ambito di applicazione - ora sono regolamentati anche gli SMS (testo) e i servizi di dati in roaming all'ingrosso - sia la durata del regolamento fino al giugno 2012. I regolamenti del 2007 e del 2009 riguardano entrambi un periodo di tre anni, con massimali tariffari regolamentati che scadono al termine di tale periodo.

2. Con questa terza proposta sul roaming, la Commissione cerca di introdurre misure strutturali che favoriscano la concorrenza e propone di prorogare la validità del regolamento sino al 30 giugno 2022. Le misure strutturali proposte sono volte ad affrontare il problema alla radice, ossia la mancanza di concorrenza e di scelta per i consumatori, che si traduce in tariffe elevate di roaming. Si perverrebbe a tale risultato, garantendo, da una parte, che il mercato sia aperto a differenti tipi di fornitori (aumentando pertanto le offerte di roaming) e sensibilizzando, dall'altra, i consumatori alle tariffe di roaming e ampliando la scelta degli stessi consumatori permettendo loro di acquistare il roaming anche come servizio a se stante.
3. Sotto la presidenza polacca dell'UE, il Gruppo del Consiglio "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato in varie riunioni la proposta sul roaming. Basandosi sulle discussioni e sulle osservazioni formulate dagli Stati membri, la presidenza polacca ha elaborato la presente relazione sullo stato dei lavori per informare i ministri dei progressi finora compiuti e per individuare nella proposta sul roaming le questioni politiche spinose, che potrebbero essere affrontate in uno scambio di opinioni a livello ministeriale nella sessione del Consiglio TTE.

Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a decidere di presentare al Consiglio la relazione sullo stato dei lavori redatta dalla presidenza.

4. La relazione sullo stato dei lavori e lo scambio di opinioni durante la sessione del Consiglio TTE del 13 dicembre 2011 dovrebbero contribuire all'elaborazione, sotto la presidenza danese, di una posizione più netta del Consiglio sul testo, che potrebbe essere presentata e illustrata al Parlamento europeo. Al Parlamento, il 10 novembre 2011, ha avuto luogo un primo scambio di opinioni nella pertinente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Il 19 dicembre 2011 dovrebbe aver luogo, al Parlamento, una miniaudizione riguardante la proposta sul roaming e successivamente, nella stessa settimana, la Commissione ITRE discuterà il progetto di relazione concernente la proposta.

5. La presidenza propone al Consiglio di procedere a uno scambio di opinioni riguardanti la proposta sul roaming allo scopo di fare un bilancio dell'esame della proposta della Commissione sinora svolto ed individuare e discutere le questioni per le quali potrebbe essere proficuo l'orientamento politico dei ministri per i futuri lavori del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" durante la presidenza danese entrante. Al fine di guidare le discussioni, la presidenza ha anche presentato in un documento separato *Orientamenti per lo scambio di opinioni nel Consiglio*.

II. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SUL ROAMING

1. Il roaming è un servizio che consente al cliente di un fornitore di servizi, un operatore di rete mobile (virtuale) di un paese, di ottenere servizi di comunicazione mobile (vocale, SMS o dati) da un operatore di rete mobile di un altro paese. Il fornitore di servizi garantisce che i consumatori restino connessi a una rete mobile all'estero mentre utilizzano lo stesso dispositivo mobile e lo stesso numero telefonico. Prima di un intervento di regolamentazione, le tariffe di roaming erano eccessive e non erano giustificate dai costi connessi alla fornitura dei servizi. Nel 2009 gli introiti del mercato del roaming al dettaglio dell'UE raggiungevano quasi i 5 miliardi di EUR, il che rappresenta circa il 4% del mercato totale dei servizi mobili dell'UE.
2. Gli operatori mobili dell'UE hanno ridotto le tariffe di roaming in linea con i massimali tariffari stabiliti dalle norme UE, introdotti per la prima volta nel 2007 e modificati nel 2009. Il regolamento sul roaming modificato nel 2009, che scadrà entro il 30 giugno 2012, ha migliorato la trasparenza tariffaria, ha diminuito il costo delle chiamate in roaming di oltre il 70% dal 2005 e quello per l'invio di un messaggio di testo tra gli Stati membri dell'UE del 60%. Sebbene il regolamento sul roaming modificato nel 2009 abbia ridotto temporaneamente le tariffe delle chiamate telefoniche e dei messaggi di testo in roaming, la Commissione ritiene che lo stesso non abbia posto rimedio alla mancanza di concorrenza nel mercato del roaming, con tariffe che rimangono costantemente prossime ai massimali tariffari al dettaglio stabiliti dalle norme UE.

3. Nell'agenda digitale europea adottata nel maggio 2010¹, la Commissione europea ha stabilito l'obiettivo secondo cui le differenze fra le tariffe in roaming e le tariffe nazionali dovrebbero essere praticamente inesistenti entro il 2015. La Commissione ha quindi presentato l'attuale proposta sul roaming, che affronta la fondamentale mancanza di concorrenza nei mercati dei servizi vocali, di testo e di dati in roaming e che cerca di risolvere in maniera strutturale il problema delle tariffe al dettaglio eccessive per il roaming vocale, di testo e di dati, prevedendo nel contempo dei massimali tariffari al dettaglio di salvaguardia non solo per il roaming vocale e di testo, ma anche per il roaming di dati.
4. L'approccio scelto nella proposta sul roaming è quello di rendere più competitivo il mercato dei servizi mobili in roaming dell'UE combinando l'introduzione delle cosiddette misure strutturali con il proseguimento temporaneo della regolamentazione delle tariffe fino a che tali misure non saranno attuate e non produrranno i loro effetti. I massimali al dettaglio proposti fungeranno da semplice rete di sicurezza per i consumatori, mentre la Commissione prevede che le misure strutturali proposte, volte a rafforzare la concorrenza, produrranno offerte innovative in tutta l'UE e tariffe più basse, notevolmente inferiori ai massimali di salvaguardia.
5. Le misure strutturali proposte dovrebbero incentivare la concorrenza permettendo ai consumatori, dal 1° luglio 2014, di sottoscrivere un'offerta alternativa di servizi di telefonia mobile in roaming, distinta dal loro contratto per i servizi di telefonia mobile nazionale, pur utilizzando lo stesso numero telefonico. I consumatori sarebbero quindi in grado di comparare facilmente le offerte dei servizi in roaming e di beneficiare delle tariffe più basse.

Una seconda misura strutturale conferirebbe dal 1° luglio 2012 agli operatori mobili, compresi i cosiddetti operatori mobili virtuali che non dispongono di una propria rete, il diritto di accedere alle reti di altri operatori di altri Stati membri a tariffe all'ingrosso regolamentate allo scopo di fornire servizi in roaming, e così incoraggerebbe un maggior numero di operatori a concorrere sul mercato dei servizi di roaming.

¹ Doc. 9981/1/10 REV 1.

6. Finché la concorrenza non farà diminuire le tariffe al dettaglio quale risultato dell'effetto delle misure strutturali, la Commissione propone di introdurre un nuovo massimale tariffario al dettaglio per i servizi mobili di dati e di diminuire progressivamente i massimali tariffari al dettaglio sui servizi vocali e di testo (SMS). Secondo la proposta, i massimali tariffari per i consumatori resterebbero validi fino al 30 giugno 2016 (tuttavia, secondo la Commissione, tali massimali potrebbero essere prorogati qualora dal riesame effettuato nel 2015 emerga che l'evoluzione del grado di concorrenza e del livello tariffario non ne consentono l'eliminazione).

<i>Massimali tariffari al dettaglio attuali e proposti (IVA esclusa)</i>	<i>Attuali</i>	<i>1/7/2012</i>	<i>1/7/2013</i>	<i>1/7/2014</i>
<i>Dati (per MB)</i>	Nessuno	90 cent	70 cent	50 cent
<i>Chiamate vocali effettuate (al minuto)</i>	35 cent	32 cent	28 cent	24 cent
<i>Chiamate vocali ricevute (al minuto)</i>	11 cent	11 cent	10 cent	10 cent
<i>SMS (per messaggio)</i>	11 cent	10 cent	10 cent	10 cent

Secondo la proposta, i massimali sulle tariffe che gli operatori si addebitano l'un l'altro sarebbero mantenuti e diminuirebbero annualmente fino al 2014, rispecchiando la diminuzione dei costi per la fornitura di servizi di roaming. Dopo il 2014, i massimali rimarrebbero stabili fino alla scadenza del regolamento proposto nel 2022. I massimali tariffari all'ingrosso potrebbero essere eliminati dal 2018 se dai dati del mercato si evince che la concorrenza si è sviluppata in maniera sufficiente.

<i>Massimali tariffari all'ingrosso attuali e proposti</i>	<i>Attuali</i>	<i>1/7/2012</i>	<i>1/7/2013</i>	<i>1/7/2014</i>
<i>Dati (per MB)</i>	50 cent	30 cent	20 cent	10 cent
<i>Vocale (al minuto)</i>	18 cent	14 cent	10 cent	6 cent
<i>SMS (per messaggio)</i>	4 cent	3 cent	3 cent	2 cent

7. Nella proposta attuale sono mantenute altre misure già introdotte per aumentare la trasparenza e la protezione dei consumatori, come il meccanismo per evitare "bollette esorbitanti" se si utilizzano i servizi di dati in roaming nell'UE: le bollette mensili dei consumatori e dei viaggiatori d'affari per l'accesso ai dati delle reti mobili dall'estero continuerebbero a essere limitate a 50 EUR a meno che il consumatore non abbia diversamente concordato in modo esplicito. Inoltre, nel nuovo regolamento, gli operatori sarebbero ancora obbligati a fornire informazioni sulle tariffe di roaming ai consumatori che entrano in un altro Stato membro, ma gli stessi consumatori potrebbero agevolmente scegliere di non ricevere tali informazioni.

III. PRINCIPALI REAZIONI GENERALI DELLE DELEGAZIONI

1. Sotto la presidenza polacca, il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato, in sei occasioni, la proposta della Commissione e la valutazione d'impatto che l'accompagna. In generale, la maggior parte delle delegazioni ha accolto con favore la proposta della Commissione e nessuna delegazione ha messo in discussione in linea di massima l'approccio della Commissione per rendere competitivo il mercato internazionale dei servizi mobili in roaming con la combinazione di misure strutturali pur mantenendo una regolamentazione tariffaria transitoria. Tuttavia, la maggior parte delle delegazioni ha chiesto precisazioni in relazione all'esatto ambito di applicazione dell'obbligo di accesso all'ingrosso, ha posto domande sulla fattibilità tecnica e pratica del disaccoppiamento dei servizi di telefonia mobile nazionale e dei servizi di roaming internazionale, sul calendario di attuazione di particolari azioni illustrate nel regolamento, e ha inoltre espresso alcune preoccupazioni sul livello dei massimali tariffari proposti e sul margine dei massimali tariffari all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha discusso le dettagliate disposizioni legislative contenute nella proposta sulla base di tre categorie, che contemplano i principali elementi della proposta: misure strutturali, massimali tariffari; trasparenza, salvaguardie e vigilanza. Le principali reazioni delle delegazioni su queste tre categorie sono illustrate di seguito.

Misure strutturali (articoli 1-5 e considerando 18-24)

3. Molte delegazioni hanno chiesto, in merito al livello degli effetti previsti delle misure strutturali, se tali misure soddisferanno realmente l'obiettivo dell'agenda digitale di ridurre o colmare il divario tra gli attuali prezzi del roaming e i prezzi nazionali. Inoltre, sono state espresse perplessità circa i costi previsti per l'attuazione delle soluzioni strutturali che, secondo quanto ipotizzato da alcune delegazioni, potrebbero risultare notevolmente più elevati dei 300 milioni di EUR stimati dal settore, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione.

4. Le delegazioni hanno posto quesiti dettagliati circa le modalità pratiche di funzionamento dell'obbligo di accesso all'ingrosso, per esempio in base a quali criteri gli operatori di reti mobili dovrebbero soddisfare le "richieste ragionevoli" di accesso all'ingrosso al roaming. Alcune delegazioni ritengono che il testo del regolamento debba chiarire meglio la portata dell'accesso (roaming all'ingrosso diretto e rivendita di roaming all'ingrosso), nonché il periodo massimo per la concessione dell'accesso. Molte delegazioni ritengono che la portata dell'obbligo di accesso all'ingrosso dovrebbe comprendere il roaming all'ingrosso in ingresso sulla rete ospitante oltre che il roaming rivenduto all'ingrosso sulla rete d'origine.

5. Le delegazioni hanno inoltre messo in discussione il processo di pubblicazione, da parte dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)², di orientamenti sulle condizioni di accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di roaming, e alcune delegazioni hanno sostenuto che dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione di tali orientamenti da parte del BEREC. Le questioni che richiedono ulteriore discussione in merito all'obbligo di accesso all'ingrosso riguardano la portata dell'obbligo di accesso, le norme relative alle tariffe di accesso e un periodo di tempo per la concessione dell'accesso. Riguardo alla tariffa di accesso, alcune delegazioni hanno osservato che, al fine di recuperare i costi non direttamente connessi all'accesso all'ingrosso, dovrebbe essere consentito agli operatori di rete di addebitare un importo per coprire una parte ragionevole dei costi separatamente dal prezzo dell'effettivo servizio di roaming.

² Conformemente al regolamento (CE) n. 12111/2009, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio, il BEREC assiste la Commissione europea e le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) nell'attuazione del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche, fornisce consulenza alle istituzioni dell'UE e integra a livello europeo le funzioni di regolamentazione svolte dalle ANR a livello nazionale.

6. Le delegazioni sembrano sostenere l'approccio per il quale si concede agli utenti finali il diritto di selezionare un fornitore alternativo di roaming, poiché agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. In tale contesto, tuttavia, le delegazioni hanno messo in discussione la soluzione tecnica proposta per il disaccoppiamento³, che deve essere applicata per conseguire gli obiettivi delle misure strutturali.
7. Molte delegazioni non sono ancora convinte, in questa fase, di una o dell'altra soluzione tecnica per il disaccoppiamento e sono pertanto riluttanti a predefinire tale soluzione tecnica nel regolamento. Numerose delegazioni hanno proposto di indicare chiaramente alcuni principi generali nel regolamento al fine di fornire al BEREC orientamenti sufficienti, mantenendo al contempo una certa flessibilità per poter adeguare il regolamento ai rapidi sviluppi tecnologici e di mercato futuri. Molte delegazioni hanno fatto riferimento alla necessità di coinvolgere pienamente il BEREC nella definizione di una soluzione tecnica⁴. Il regolamento potrebbe pertanto indicare i criteri in base ai quali il BEREC e gli operatori del settore siano in grado di definire orientamenti per le soluzioni tecniche, che potrebbero essere resi vincolanti nell'UE mediante l'adozione di atti di esecuzione. A tale riguardo, il regolamento potrebbe comprendere, ad esempio, i seguenti criteri: capacità di favorire efficacemente la concorrenza, facilità d'impiego, efficacia in termini di costi, integrità della rete e vincoli temporali per l'attuazione.

³ Nelle proposte della Commissione, potrebbe essere necessario fornire all'abbonato che sceglie un fornitore diverso per i servizi di roaming una nuova carta SIM, che funzionerebbe sia per i servizi nazionali che per quelli di roaming. In questo caso, i servizi nazionali sarebbero forniti dall'operatore iniziale dell'abbonato e i servizi di roaming sarebbero forniti all'abbonato stesso da un operatore alternativo, utilizzando la stessa carta SIM. All'ingresso dell'abbonato nel territorio di un altro Stato membro dell'UE, il suo telefono riconoscerebbe che si trova all'estero e passerebbe automaticamente al fornitore dei servizi di roaming.

⁴ Il BEREC ha attualmente allo studio soluzioni meno complesse, quali la rivendita di roaming e il breakout locale per i dati, che offrirebbero vantaggi a diversi segmenti di consumatori in modo rapido e senza inutili sprechi di tempo e risorse per l'attuazione. Secondo il BEREC, si può prevedere che le proposte parallele della Commissione intese a ridurre i prezzi all'ingrosso e introdurre un diritto generale di accesso all'ingrosso a fini di roaming possano già produrre benefici materiali per la concorrenza nel medio termine.

8. Le delegazioni hanno mostrato preoccupazione in merito alle eventuali implicazioni che qualunque soluzione potrebbe avere in termini di costi, per esempio la sostituzione della carta SIM, i cui costi non sono inclusi nella stima della Commissione circa i costi totali. Le delegazioni hanno altresì espresso perplessità riguardo alla compatibilità del roaming all'interno dell'UE con il roaming internazionale, una volta attuato il regolamento⁵.

Massimali tariffari all'ingrosso e al dettaglio (articoli 6-9, 11-13 e considerando 25-64 e 80), revoca di tali massimali (articolo 13 e considerando 65, 79 e 80) e meccanismo di riesame (articolo 19 e considerando 81-82)

9. Riguardo ai massimali tariffari transitori all'ingrosso e al dettaglio, le discussioni si sono concentrate sul livello proposto per tali massimali e sulla connessione tra i livelli dei massimali all'ingrosso e al dettaglio. In generale, alcune delegazioni ritengono che il livello dei massimali al dettaglio possa essere abbassato affinché sia possibile ridurre il margine tra i massimali all'ingrosso e al dettaglio e le tariffe al dettaglio non siano superiori al triplo di quelle all'ingrosso. Per quanto riguarda i massimali in generale e i massimali al dettaglio per i servizi di dati in roaming in particolare, il problema sembra essere quello di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori, che cercano prezzi più convenienti, e le opportunità offerte ai nuovi operatori, che potrebbero rinunciare a entrare nel mercato qualora i massimali tariffari fossero troppo bassi. In generale, emerge che le delegazioni preferiscono avviare un esame dettagliato del livello dei massimali una volta che le discussioni sulle misure strutturali abbiano registrato dei progressi. Le delegazioni sembrano convenire che, per stabilire il livello più adeguato dei vari massimali, occorra tenere in debita considerazione la necessità di creare incentivi affinché fornitori alternativi entrino sul mercato, in modo tale che le dinamiche di mercato producano prezzi più competitivi, tutelando allo stesso tempo i consumatori dai prezzi eccessivi.

⁵ I cittadini dell'UE che viaggiano in parti del mondo al di fuori dell'UE potrebbero essere soggetti a costi di roaming molto elevati, ma l'UE non può applicare la sua legislazione in paesi ad essa non appartenenti. Secondo la Commissione, tuttavia, gli operatori di rete mobile dell'UE potrebbero usare il regolamento sul roaming come parametro di riferimento nei negoziati con operatori esterni all'UE.

10. Riguardo al meccanismo di revoca dei massimali tariffari, le delegazioni hanno posto quesiti circa la data proposta per la relativa scadenza (2016 per i massimali al dettaglio), che per alcune di esse sarebbe prematura, dal momento che le soluzioni strutturali potrebbero non essere ancora pienamente operative e la concorrenza potrebbe non essere ancora sufficientemente sviluppata nel mercato del roaming. Mentre alcune delegazioni non sono sicure della necessità di una soglia, altre delegazioni hanno messo in discussione il livello del 75% della soglia per l'eliminazione anticipata dei massimali, che equivale a dire che se le tariffe medie all'ingrosso basate sulla differenza di traffico non in rete scendono a un livello pari o inferiore al 75% dei massimali, tali massimali sono revocati. Alcune delegazioni hanno caldeggiato la riduzione della soglia al 50% anziché al 75% del massimale tariffario al dettaglio, poiché i massimali tariffari proposti potrebbero essere troppo alti per indicare una concorrenza in tutta l'UE.
11. Riguardo al meccanismo di riesame, molte delegazioni ritengono che il 30 giugno 2015, data proposta per la relazione da parte della Commissione in merito al funzionamento del regolamento, sia troppo prematura per valutare in modo utile l'impatto delle misure strutturali sulla concorrenza. Per quanto riguarda il riesame del regolamento, varie delegazioni hanno presentato opinioni iniziali circa la sua portata e la sua tempistica, ma hanno anche sottolineato che gli adeguamenti suggeriti sono subordinati alla posizione finale del Consiglio in merito al livello e alla durata dei massimali tariffari.

**Trasparenza e meccanismo di salvaguardia (articoli 14-15 e considerando 67-74),
vigilanza e applicazione (articolo 16)**

12. Le delegazioni si sono mostrate concordi in merito alla nuova possibilità, prevista nella proposta sul roaming, di disattivare facilmente il servizio automatico di messaggi, dato che alcuni clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming. Per quanto riguarda le bollette esorbitanti e il limite d'interruzione del servizio, alcune delegazioni hanno osservato che, sebbene alcuni clienti che utilizzano schede ricaricabili siano al corrente dell'importo del credito a loro disposizione e sia quindi meno probabile che ricevano bollette esorbitanti, potrebbe comunque essere necessario applicare il limite d'interruzione del servizio ad altri clienti che utilizzano schede ricaricabili. Un notevole numero di delegazioni ha chiesto di estendere i requisiti in materia di informazioni e il meccanismo di trasparenza previsti nel progetto di regolamento anche all'utilizzo dei servizi di dati in roaming all'esterno dell'Unione.

13. Alcune delegazioni hanno presentato una formulazione intesa a modificare le definizioni dell'art. 2 affinché riflettano meglio le proposte rivedute degli articoli riguardanti le misure strutturali.

IV. PROSPETTIVE

1. L'attuale regolamento sul roaming scadrà il 30 giugno 2012 e sembra esistere un ampio sostegno politico, sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo, per raggiungere in tempo un accordo su un nuovo regolamento, vale a dire entro il 1° luglio 2012. Sarà necessario un notevole sforzo, non soltanto da parte dei colegislatori ma anche dai principali soggetti interessati che partecipano al dibattito, quali il BEREC e gli operatori di roaming, poiché essi dovranno trovare e attuare le misure strutturali e tecniche che dovrebbero contribuire a rendere più competitivo il mercato del roaming dell'UE. Come la presidenza polacca, anche la presidenza danese ha indicato che la proposta sul roaming è un'importante priorità e che l'obiettivo sarà raggiungere un accordo in prima lettura con il Parlamento all'inizio del 2012.
2. In seno al Parlamento europeo, la principale responsabilità in merito alla proposta sul roaming compete alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Il 10 novembre 2011, la relatrice, sig.ra. Niebler, e i relatori ombra⁶ hanno presentato le loro prime impressioni sulla proposta. Nella settimana del 19 dicembre 2011 si svolgerà una miniaudizione sul roaming. Il progetto di relazione della sig.ra Niebler sarà discusso nella commissione ITRE, e per questa settimana è stato fissato anche il termine per gli emendamenti. Orientativamente, si prevede una votazione in sede di commissione ITRE per la fine di febbraio 2012, con votazione in seduta plenaria nell'aprile 2012.

⁶ I relatori ombra dell'ITRE sono: il sig. Goebbels (S&D), il sig. Valean (ALDE), il sig. Lamberts (Verts/ALE), il sig. Chichester (ECR) e il sig. Tzavela (EFD).